

**SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI CALENZANO ODV PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALIZZANTI RIVOLTE A CITTADINI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENZANO**

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci, n. 561;

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito denominata "SdS" con sede in Via Gramsci 561, codice fiscale e partita IVA 05517820485, qui rappresentata dal Direttore, dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18/05/1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della SdS, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

E

l'Associazione Comunale Anziani Calenzano ODV, che in seguito sarà chiamata Associazione, con sede in Piazza Fabrizio De André, n. 6/C, codice fiscale/partita \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993 della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze con atto n. \_\_\_\_\_, rappresentata dalla Sig.ra Maria Lazzerini nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e Legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore");
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, e ss.mm.ii.;

**Premesso che:**

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in vari settori di attività, tra cui quelle di ambito sociale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con decreto legislativo n. 117/17, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del decreto legislativo n. 117/17);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del decreto legislativo n. 117/17);
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale"*;
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 117/17 stabilisce che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale, ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro (durante il periodo transitorio vige

- l'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117/17);
- b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 117/17);

Dato atto che:

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati sul valore della solidarietà sociale;
- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 4/2020.

Tutto quanto richiamato e premesso, la SdS e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Richiami e premesse**

La SdS e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra la SdS e l'Associazione con riferimento alla realizzazione di attività ricreative e socializzanti rivolte a cittadini anziani autosufficienti residenti nel territorio del Comune di Calenzano, come descritto dettagliatamente al successivo articolo 3.

#### **Articolo 3 - Attività svolte dall'Associazione**

L'Associazione si propone di realizzare una serie di gite di una giornata in luoghi di soggiorno estivo all'aperto, prevalentemente montano, da realizzarsi nel mese di luglio 2021, secondo il programma di massima di seguito elencato. I partecipanti usufruiranno del pranzo prenotato presso strutture di ristorazione delle località di destinazione. L'Associazione curerà l'organizzazione, la pubblicità, le prenotazioni e la logistica, la stipula di idonea polizza

assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone e cose, e metterà a disposizione mezzi di trasporto, autisti e volontari per la realizzazione delle attività previste.

Tenuto conto delle attuali disposizioni legate all'emergenza sanitaria per COVID-19 ancora in corso, l'Associazione si impegna a far applicare le disposizioni relative al distanziamento sociale, all'utilizzo di DPI e alla sanificazione dei mezzi di trasporto, avvalendosi anche della collaborazione di ulteriori associazioni di volontariato, per la messa a disposizione di un numero congruo di mezzi di trasporto, al fine dello smistamento del numero dei partecipanti alle iniziative, nel rispetto del numero di occupanti previsto all'interno dei mezzi di trasporto medesimo.

Il programma previsto è il seguente:

- MARTEDI' 6 LUGLIO  
ORE 8,30 PARTENZA DA CALENZANO, PIAZZA DE ANDRE'  
TORRE DEL LAGO - PRANZO PRESSO RISTORANTE SULLA SPIAGGIA
- LUNEDI' 12 LUGLIO  
ORE 8,30 PARTENZA DA CALENZANO, PIAZZA DE ANDRE'  
VISITA DI FIRENZUOLA E DEL MUSEO DELLA II GUERRA MONDIALE  
- SOSTA AI DUE LAGHI E PRANZO AL RISTORANTE
- MARTEDI' 20 LUGLIO  
ORE 8,30 PARTENZA DA CALENZANO, PIAZZA DE ANDRE'  
VALLOMBROSA - VISITA AGLI ARBORETI SPERIMENTALI E ALLA  
ABBAZIA - PRANZO PRESSO GRAND HOTEL DI VALLOMBROSA
- MARTEDI' 27 LUGLIO  
ORE 8,30 PARTENZA DA CALENZANO, PIAZZA DE ANDRE'  
PALAZZUOLO SUL SENIO - PASSEGGIATA E PRANZO AL RIFUGIO I  
DIACCI

#### **Articolo 4 - Durata**

La SdS si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, dal giorno 6 luglio 2021 al giorno 27 luglio 2021.

#### **Articolo 5 - Rimborsi spese**

Per la realizzazione delle attività ricreative e socializzanti rivolte a cittadini anziani residenti nel Comune di Calenzano, la SdS riconosce a titolo di rimborso spese un importo massimo, ogni onere compreso, di euro 1.500,00 (euro millecinquecento) a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo è previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'Associazione per le spese per il personale impiegato - operatore volontario, nei limiti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/91, e dipendente o per prestazioni professionali e/o

occasionali), spese assicurative previste dall'art. 4 della legge n. 266/91 (infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché responsabilità civile verso terzi), spese sostenute per l'organizzazione e la gestione delle servizio (quali noleggi di mezzi e/o attrezzature), spese generali strettamente imputabili in maniera proporzionale al servizio svolto.

L'Associazione provvede a introitare direttamente dagli utenti le quote di partecipazione, se dovute.

L'importo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione delle attività previste e dietro presentazione di idonea rendicontazione analitica e dettagliata delle spese sostenute.

#### **Articolo 6 - Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

A oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

- polizza infortuni rilasciata da \_\_\_\_\_;
- polizza responsabilità civile rilasciata da \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 7 - Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Reg. UE 2016/679 - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

L'Associazione ha individuato il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal suddetto codice ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto. I dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e nel rispetto del codice sopra indicato.

Come previsto dall'art. 28 Reg. UE 2016/679 l'Associazione è nominata, con la sottoscrizione della presente convenzione,

quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" e si impegna al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali, sulla base del consenso esplicito di accettazione della relativa Informativa, sottoscritta a parte e allegata alla presente convenzione.

L'eventuale rifiuto della presente nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

#### **Articolo 8 - Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la SdS ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a opera della SdS.

#### **Articolo 9 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Articolo 10 - Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, la SdS e l'Associazione rinviano al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 11 - Spese contrattuali**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991

La SdS e l'Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest  
Dott. Andrea Francalanci

Per l'Associazione Comunale Anziani  
Sig.ra Maria Lazzerini